

Normativa attuale

Quali sono le norme che regolano il lavoro del Tecnico

DL 28
febbraio 2021,
n. 36, art. 17

- 1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.
- 2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

DL 28
febbraio 2021,
n. 36, Titolo V

Lavoro
Sportivo

Art. 25

Lavoratore sportivo

- **1.** È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, (...), esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche...

DL 28
febbraio 2021,
n. 36, Titolo V

Co.co.co
Sportivo

Art. 28

(Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo)

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le ventiquattro ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

DL 28
febbraio 2021,
n. 36, Titolo V

Volontari

Art. 29

Prestazioni sportive dei volontari

1. Le società e le associazioni sportive, (...), possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali
2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, **nel limite complessivo di 400 euro mensili**, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti

DL 28
febbraio 2021,
n. 36, Titolo V

Assicurazione
sul lavoro

Art. 34

Assicurazione contro gli infortuni

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.

(il tesseramento)

DL 28
febbraio 2021,
n. 36, Titolo V

Trattamento
pensionistico

Art. 35

Trattamento pensionistico

2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla **Gestione separata** INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS (...) che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva (...) è stabilita in misura pari al 24 per cento.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, (...) che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica (...) è stabilita nella misura pari al 25 per cento

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva (...) sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi **5.000,00 euro annui**

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione (...) è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo

DL 28
febbraio 2021,
n. 36, Titolo V

Trattamento
tributario

Art. 36

Trattamento tributario

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo **non costituiscono base imponibile** ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di **euro 15.000,00**. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.